



SENT. 9/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati

Daniela ACANFORA Presidente

Domenico GUZZI Consigliere

Ida CONTINO Consigliere- relatore

Luisa de PETRIS Consigliere

Maria Cristina RAZZANO Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio sull'appello in materia pensionistica, iscritto al n. 58304

del registro di segreteria,

proposto da:

- INPS, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentato

e difeso dagli avv.ti Antonella Patteri (pec

avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), Sergio Preden (pec

avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it) e Giuseppina Giannico (pec

giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it), elettivamente domiciliato

in Roma, alla via Cesare Beccaria n. 29, negli uffici dell'Avvocatura

centrale dell'Istituto;

nei confronti di:

OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS (c.f.OMISSIS), elettivamente

domiciliato, come da procura *ad litem* nel giudizio di primo grado

presso l'avv. Michela Scafetta – **pec scafetta@pec.it** - **non costituito** -

[Appellato]

avverso:

la sentenza della Sezione giurisdizionale per la regione Campania n.

283/2020, pubblicata in data 1° luglio 2020.

Visti gli atti del giudizio.

Nell'udienza pubblica del 14 dicembre 2023, con l'assistenza della

dott.ssa Eliana Giorgiantoni, data per letta la relazione del consigliere

designato, udita l'avv. Lidia Carcavallo, per delega, in rappresentanza

dell' Inps.

FATTO

Con la sentenza impugnata, il giudice monocratico presso la Sezione

giurisdizionale per la regione Campania ha accolto il ricorso del sig.

OMISSIS, ex militare dell'Aeronautica militare, in quiescenza dal 1°

marzo 2018, volto al riconoscimento del diritto al ricalcolo del

trattamento pensionistico in applicazione dell'art. 54 del d.P.R. 29

dicembre 1973, n. 1092.

Nello specifico, era stata chiesta al giudice territoriale la riliquidazione

della quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite

anteriormente al 31 dicembre 1995, mediante l'applicazione

dell'aliquota del 44% della base pensionabile come previsto dal

predetto art. 54, comma 1, del d.P.R. 1092/1973. A sostegno della

pretesa veniva assunto che l'istante, alla data del 31 dicembre 1995,

avesse maturato un'anzianità compresa tra i 15 e i 20 anni di servizio

e, tuttavia, non superiore, sempre alla stessa data, a 18 anni di contribuzione sicché la sua pensione sarebbe stata soggetta al sistema di calcolo c.d. *“misto”*.

Il primo giudice, dopo aver dichiarato *“ nel merito - dalla documentazione in atti - emerge come l’odierno ricorrente abbia maturato al 31.12.1995 un’anzianità di servizio superiore ai 15 anni – nonostante quanto ex adverso dedotto dall’INPS, si da rientrare nell’ambito applicativo di cui all’art. 54, co 1 del d.P.R. 1092/1973...”*(pag. 4 della sentenza appellata), circostanza, peraltro, non contestata dall’INPS nell’atto d’appello, ha accolto integralmente la domanda, riconoscendo il diritto del sig. OMISSIS alla riliquidazione della pensione in godimento, con applicazione, sulla quota calcolata col sistema retributivo, dell’aliquota di rendimento di cui all’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973.

Con atto d’appello ritualmente proposto, notificato a mezzo pec in data 30 gennaio 2021 e depositato in data 26 febbraio 2021, l’Inps ha contestato la statuizione di primo grado deducendo la *“Violazione dell’art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e dell’art. 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335”*.

L’Istituto previdenziale, nell’escludere la generalizzata applicazione dell’aliquota di rendimento del 44% fissata dalla citata disposizione, in quanto riferibile ai soli militari cessati dal servizio esclusivamente con un’anzianità compresa tra 15 e 20 anni, ha richiamato la sentenza n. 1/2021/QM delle Sezioni riunite, con la quale si sarebbe, appunto, affermato che l’aliquota del 44% non è estensibile a coloro i quali hanno lasciato il servizio con più di 20 anni di servizio effettivo utile e

che al 31 dicembre vantavano una anzianità compresa tra 15 e 18 anni.

L'Istituto aggiunge altresì che il ricorrente non ha mai chiesto la riliquidazione della pensione con l'applicazione di uno specifico coefficiente di rendimento annuale per cui detta richiesta non potrebbe essere neppure oggetto di deliberazione in sede giurisdizionale in quanto non è stata mai sottoposta all'esame dell'Istituto in sede amministrativa. Conclusivamente, ha chiesto, pertanto, la riforma della sentenza impugnata.

Il d.f.u. che ha fissato la precedente udienza dell'11 luglio 2023 è stato ritualmente notificato dall'INPS all'appellato in data 16 febbraio 2023.

Alla predetta udienza, la discussione è stata rinviata, con ordinanza a verbale, all'odierna data su richiesta della difesa dell'appellante per consentire di verificare l'avvenuta consegna della pec con cui è stato notificato l'appello al sig. OMISSIS, incumbente regolarmente espletato dall'INPS. L'appellato non si è costituito in giudizio.

All'odierna udienza, l'avv. Carcavallo, comparsa per l'INPS, nel riportarsi integralmente all'appello, ha insistito affinché venga accolto, con compensazione delle spese del giudizio.

La causa è, quindi, passata in decisione.

Considerato in

DIRITTO

In via pregiudiziale, va dichiarata, in rito, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 93 e 191 c.g.c., la contumacia dell'appellato in quanto non costituitosi nel presente grado di giudizio, nonostante risulti *per tabulas* la regolare instaurazione del

contraddittorio processuale.

L'appello, concernente la questione della modalità di computo della quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema c.d. "misto", spettante ad ex militari cessati dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantavano un'anzianità di servizio utile inferiore a 18 anni, è parzialmente fondato, in adesione all'orientamento nomofilattico di cui alla sentenza delle Sezioni riunite di questa Corte n. 1/2021/QM del 4 gennaio 2021, recepito dall'ormai granitica giurisprudenza delle Sezioni di appello (*ex plurimis*, tra le più recenti, Sez. II app. sentenze nn.379, 378, 333, 331, 330, 324, 323, 319, 316, 313, 312, 307, 306, 305, 302, 301, 300, 261, 260, 255, 231, 167, 140, 20 del 2023; nn. 399, 448, 449, 451, 350, 346 del 2022; Sez. I app. nn. 168, 170, 203, 207, 252 del 2022; Sez. I app. nn. 97 e 99 del 2022; Sez. app. Sicilia n.14/2022).

Le Sezioni riunite, chiamate a valutare, fra l'altro, se "il beneficio previsto dall'art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092 del 1973, spetti o meno al personale militare collocato a riposo con una anzianità di servizio superiore ai 20 anni; in altri termini - avendo riguardo alle modalità di calcolo del trattamento di pensione - se la "quota retributiva" della pensione da liquidarsi con il sistema "misto", ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, debba essere calcolata invariabilmente in misura pari al 44% della base pensionabile in applicazione del ridetto art. 54, oppure se tale quota debba essere determinata tenendo conto dell'effettivo

numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile”, con la predetta sentenza hanno affermato il seguente principio di diritto: “la quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema “misto”, ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, va calcolato tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%”.

La pronuncia ha ritenuto, pertanto, che il succitato art. 54, comma 1, del d.P.R. 1092/1973 non sia “applicabile al di fuori del contesto di riferimento” e quindi per la determinazione della quota retributiva, di cui alla lettera a) dell’art.1, comma 12, della l. n. 335/1995, del militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di servizio.

Tale soluzione ermeneutica pone al riparo, sempre secondo le Sezioni riunite, dal rischio di “duplicazione della valorizzazione dei trattamenti” con riguardo al periodo di servizio compreso fra l’anzianità maturata alla data del 31 dicembre 1995 e quella raggiunta al compimento dei venti anni, eventualità ben possibile se si desse corso all’univoca applicazione della percentuale di rivalutazione prevista dal comma 1 dell’art. 54 cit., giacché essa comporterebbe una prima valorizzazione di detto periodo nella quota retributiva in relazione ai primi venti anni di servizio, e una seconda nella quota pensionistica da calcolarsi col sistema contributivo, parimenti confluyente nel montante di calcolo.

L'unico coefficiente compatibile con l'attuale quadro legislativo è stato quindi individuato nella predetta misura del 2,44%, ottenuta mettendo al numeratore 44 e *"a denominatore il numero di anni che la legge 335/1995 fissa per essere assoggettati al sistema misto, vale a dire 18 anni meno un giorno"* in quanto utile a consentire di applicare *"una scala di accrescimento reale"* rispettando la proporzionalità tra la reale anzianità di servizio maturata alla data di collocamento a riposo e quella al 31 dicembre 1995.

Avuto riguardo al canone della sinteticità (art.39 c.g.c., art. 17, comma 1, all. 2, norme att. c.g.c.), considerando assorbito ogni altro profilo di contestazione, il Collegio si intende conformare, per la decisione della causa, al condiviso percorso argomentativo ed alle conclusioni cui è pervenuto l'organo nomofilattico.

In definitiva, in parziale accoglimento del gravame, va riconosciuto il diritto dell'appellato all'applicazione del coefficiente annuo di rendimento del 2,44% sulla quota della pensione calcolata con il sistema retributivo maturata fino al 31 dicembre 1995, fermi restando gli accessori di legge sui ratei pensionistici arretrati nei termini statuiti dalla sentenza impugnata.

Per ciò che concerne le spese, le oscillazioni giurisprudenziali che hanno dato luogo alla pronuncia nomofilattica e la parziale soccombenza ne giustificano l'integrale compensazione, ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello

	8	SENT. 9/2024	
	definitivamente pronunciando, <i>contrariis reiectis</i> , accoglie parzialmente		
	l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, riconosce		
	il diritto del sig. OMISSIS alla riliquidazione della pensione in		
	godimento con l'applicazione, sulla quota calcolata col sistema		
	retributivo maturata sino al 31 dicembre 1995, del coefficiente annuo		
	determinato nel 2,44%, fermi restando gli accessori di legge sui ratei		
	pensionistici arretrati nei termini statuiti dalla sentenza impugnata.		
	Spese compensate.		
	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre		
	2023.		
	Il giudice relatore	Il Presidente	
	Ida Contino	Daniela Acanfora	
	f.to digitalmente	f.to digitalmente	
	DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 10 GENNAIO 2024		
	p. La Dirigente		
	(dott.ssa Luciana Troccoli)		
	f.to digitalmente		
	Il Funzionario Amministrativo		
	Dr.ssa Alessandra Carcani		
	DECRETO		
	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del		

	9	SENT. 9/2024
	decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,	
	dispone	
	che, a cura della Segreteria, sia apposta l'annotazione di cui al comma	
	1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.	
	IL PRESIDENTE	
	dott.ssa Daniela Acanfora	
	f.to digitalmente	
	DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 10 GENNAIO 2024	
	p. La Dirigente	
	(dott.ssa Luciana Troccoli)	
	f.to digitalmente	
	Il Funzionario Amministrativo	
	Dr.ssa Alessandra Carcani	
	In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'art. 52 del	
	Decreto Legislativo 30 giugno n. 196 in caso di diffusione omettere le	
	generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.	
	Roma, 10 GENNAIO 2024	
	P. Il Dirigente	
	(Dott.ssa Luciana Troccoli)	
	Firmato digitalmente	
	Il Funzionario Amministrativo	
	Dr.ssa Alessandra Carcani	

